

Legge regionale 26 settembre 1995 , n. 39 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

Art. 41

(Interventi per l'attuazione della revisione della rete ospedaliera regionale)(programma 2.1.1.)

- 1.** Per l'attuazione della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13, di revisione della rete ospedaliera, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende sanitarie regionali finanziamenti straordinari di parte corrente sulla base di appositi programmi di riorganizzazione delle attività sanitarie anche integrativi dei piani annuali di cui all'articolo 21, commi 4 e 5, della legge regionale 13/1995.
- 2.** La concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti previsti dal comma 1 avviene con le medesime modalità prescritte dalla vigente legislazione statale e regionale per le quote di Fondo sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta.
- 3.** Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.
- 4.** A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 alla Rubrica n. 19 - programma 2.1.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4373 (1.1.157.2.08.08) con la denominazione "Finanziamenti straordinari alle Aziende sanitarie per interventi di revisione della rete ospedaliera regionale" e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.